

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## COMITATO MISTO SEE

**Dichiarazione comune relativa all'accordo SEE — allegato II, capitolo XV — clausole di revisione nel settore delle sostanze pericolose**

(96/C 6/05)

Punto 1: Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1)

Punto 10: Direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14).

Gli adeguamenti a questi due atti nell'accordo SEE permettono ad uno Stato EFTA di concludere che, nell'ambito della revisione del 1994, esso necessita di una deroga agli atti comunitari in relazione alla classificazione e alla etichettatura. In tal caso gli atti non si applicano a detto Stato.

Sulla base della revisione di cui sopra l'Islanda ha concluso che accetta la normativa comunitaria esistente, con effetto dal 1º luglio 1995, con deroghe in settori specifici. Queste deroghe sono elencate nell'allegato I.

Sulla base della revisione di cui sopra la Norvegia ha concluso che accetta la normativa comunitaria esistente, con effetto dal 1º luglio 1995, con deroghe in settori specifici. Queste deroghe sono elencate nell'allegato II.

Le parti contraenti prendono nota di queste conclusioni e convengono che gli atti comunitari sopra indicati debbano applicarsi interamente entro il 1º gennaio 1999. Nel corso del 1998 avrà luogo un nuovo riesame della situazione. Se uno Stato EFTA conclude che ha ancora bisogno di una deroga per il settore specifico indicato nella relativa appendice, le disposizioni non si applicano a detto Stato a meno che il Comitato misto SEE non concordi un'altra soluzione.

Se la normativa comunitaria in materia sarà ulteriormente modificata o diversamente sviluppata anteriormente al 1º gennaio 1999, le parti contraenti faranno il possibile per trovare soluzioni appropriate e intese ad integrare detta normativa nell'accordo SEE. In tal caso si applicheranno le procedure di cui agli articoli da 97 a 104 dell'accordo.

**ALLEGATO I****ISLANDA**

Si applicano all'Islanda le seguenti disposizioni:

- 1) Per quanto riguarda la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose:
  - a) l'articolo 30, congiuntamente agli articoli 4 e 5, in relazione ai requisiti per la classificazione, l'etichettatura e/o i limiti specifici di concentrazione per le sostanze o gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e indicati nell'elenco che segue. Per queste sostanze l'Islanda può chiedere l'uso di classificazione, etichettatura e/o limiti specifici di concentrazione diversi;

Denominazione	N. indice
Acido acrilico	607-061-00-8
Ammonio bicromato	024-003-00-1
Diaminobenzene (fenilendiammina)	612-028-00-6
Diazinone	015-040-00-4
Difenilmetan-4,4'-diisocianato	615-005-00-9
Difenilmetan-2,4'-diisocianato	615-005-00-9
Difenilmetan-2,2'-diisocianato	615-005-00-9
Toluen-2,4-diisocianato	615-006-00-4
Toluen-2,6-diisocianato	615-006-00-4
Diclofluanide	616-006-00-7
Anidride acetica	607-008-00-9
Etandiol-1,2-dimetacrilato	607-114-00-5
Formato di etile	607-015-00-7
Formaldeide	605-001-02-X
2-Esanone	606-030-00-6
Idroperossicumene	617-002-00-8
Isophoron	606-012-00-8
Fluoruro di cadmio	048-006-00-2
Ipolorito di calcio	017-012-00-7
2-Chloroetanolo	603-028-00-7
Bromuro di metile	602-002-00-2
Formato di metile	607-014-00-1
Monocrotophos	015-072-00-9
Bisolfito di sodio	016-010-00-3
Pentachloronitrobenzene	609-043-00-5
Tiourea	612-082-00-0
Metanolo	603-001-00-X
Acido fosforico	015-011-00-6

- b) l'articolo 30, congiuntamente agli articoli 4 e 6, in relazione ai requisiti per la classificazione, l'etichettatura e/o i limiti specifici di concentrazione per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e indicati nell'elenco che segue. Per queste sostanze l'Islanda può chiedere l'uso di classificazione, etichettatura e/o limiti specifici di concentrazione.

Denominazione	N. indice
Etil 2-cianoacrilato	
Metil 2-cianoacrilato	
Distillati di catrame di petrolio e carbone, punto di infiammabilità 21° C	
Distillati di catrame di petrolio e carbone, punto di infiammabilità 21-55° C	
Composti di cobalto	
Cloruro di cromo (VI)	
Nitroso di sodio	

- 2) Per quanto riguarda la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi:

L'articolo 13, congiuntamente agli articoli 3 e 7, in relazione ai preparati contenenti sostanze di cui ai paragrafi 1, lettere a) e b) di cui sopra.

## APPENDICE II

### NORVEGIA

Si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

- 1) Per quanto riguarda la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose:

- a) l'articolo 30, congiuntamente agli articoli 4 e 5, in relazione:

- i) ai requisiti per la classificazione, l'etichettatura e/o limiti specifici di concentrazione per le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato I della direttiva e indicati nell'elenco che segue. Per queste sostanze la Norvegia può chiedere l'uso di classificazione, etichettatura e/o limiti specifici di concentrazione diversi;

Denominazione	N. CAS	N. indice	EINECS
Aminofenol (tutti gli isomeri)	95-55-6 591-27-5 123-30-8 27598-85-2	612-033-00-3	202-431-1 209-711-2 204-616-2
Azobenzene	103-33-3	611-001-00-6	203-102-5
Sali di bario solubili (cloruro di bario)	—	056-002-00-7	—
1,2-benzisotiazol-3-one	2634-33-5	613-088-00-6	220-120-9
Fluoruro di cadmio	7790-79-6	048-006-00-2	232-222-0
P-cloro-m-cresolo	59-50-7	604-014-00-3	200-431-6
Composti di cromo (VI)			
Dicromato di ammonio	7789-09-5	024-003-00-1	232-143-1

Denominazione	N. CAS	N. indice	EINECS
Cromato di calcio	13765-19-0	024-008-00-9	237-366-8
Ossicloruro cromico	14977-61-8	024-005-00-2	239-056-8
Cromato di potassio	7789-00-6	024-006-00-8	232-140-5
Dicromato di potassio	7778-50-9	024-002-00-6	231-906-6
Dicromato di sodio	10588-01-9	024-004-00-7	234-190-3
Diazinone	333-41-5	015-040-00-4	206-373-8
Dietilammina	109-89-7	612-003-00-X	203-716-3
Etere etilico	60-29-7	603-022-00-4	200-467-2
Dinitro-toluene (tutti gli isomeri)	25321-14-6	609-007-00-9	246-836-1
1,2-epossi-3-(tolilossi)-propano	26447-14-3	603-056-00-X	247-711-4
Etandiol-1,2-dimetacrilato	97-90-5	607-114-00-5	202-617-2
Acrilato di etile	140-88-5	607-032-00-X	205-438-8
N-esano	110-54-3	601-037-00-0	203-777-6
Metanolo	67-56-1	603-001-00-X	200-659-6
Bromuro di metile	74-83-9	602-002-00-2	200-813-2
Formato di metile	107-31-3	607-014-00-1	203-481-7
Acido fosforico	7664-38-2	015-011-00-6	231-633-2
Pirogallol (1,2,3-triidrossibenzene)	87-66-1	604-009-00-6	201-762-9
Tiourea	62-56-6	612-082-00-0	200-543-5
Toluen-2,4-diisocianato	584-84-9	615-006-00-4	209-544-5
Toluen-2,6-diisocianato	91-08-7	615-006-00-4	202-039-0
Triclorometano	67-66-3	602-006-00-4	200-663-8
Trietilammina	121-44-8	612-004-00-5	204-469-4
Triossimetilen/paraformaldeide	110-88-3 30525-89-4	605-002-00-0	203-812-5
Trementina vegetale	8006-64-2	650-002-00-6	232-350-7
Pentossido di vanadio	1314-62-1	023-001-00-8	215-239-8

ii) ai criteri per la classificazione e l'etichettatura di sostanze carcinogeniche come indicato nella sezione 4.2.1 dell'allegato VI della direttiva. La Norvegia può applicare criteri diversi di classificazione e requisiti diversi per l'applicazione di alcune frasi R;

b) l'articolo 30, congiuntamente agli articoli 4 e 6, in relazione ai requisiti riguardanti la classificazione, l'etichettatura e/o i limiti specifici di concentrazione per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e indicati nell'elenco che segue. Per queste sostanze la Norvegia può chiedere l'uso di classificazione, etichettatura e/o limiti specifici di concentrazione;

Denominazione	N. CAS	N. indice	EINECS
Persolfato di ammonio	7727-54-0		231-786-5
1,2-benzendiammina	95-54-5		
1,2-benzendiammina bicloridato	615-28-1		
Benzo(e)pirene	192-97-2		205-892-7
Bisolfuro di benzotiazolo	120-78-5		204-424-9
2-benzotiazoletona	149-30-4		205-736-8
Cloroacetaldeide	107-20-0		203-472-8
2-cloroacetamide	79-07-2		201-174-2

Denominazione	N. CAS	N. indice	EINECS
4-cloro-3,5-dimetilfenolo	88-04-0		201-793-8
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one (3:1)	55965-84-9 26172-55-4 2682-20-4		
Composti di cromo (VI)			
Crisene	218-01-9		205-923-4
Sali di cobalto: cloruro di cobalto (II) solfato di cobalto (II)	7646-79-9 10124-43-3		231-589-4 233-334-2
N-cicloesil-2-benzotiazilsulfenamide	95-33-0		202-411-2
1,4-diamino-2-metilbenzene	95-70-5		202-442-1
N,N'-di(2-naftil)-p-fenilendiammina	93-46-9		202-249-2
Dipentametilentourame bisolfuro	94-37-1		202-328-1
1,3-difenilguanidina	102-06-7		203-002-1
Etil cianoacrilato	7085-85-0		230-391-5
Glutaraldeide	111-30-8		203-856-5
Esilacrilato	2499-95-8		219-698-5
Etere idrochinonmonobenzilico	103-16-2		203-083-3
Etere idrochinonmonometilico	150-76-5		205-769-8
Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5		205-893-2
D-limonene	5989-27-5		227-813-5
4-(metilammmino)fenol solfato	55-55-0		200-237-1
Metil cianoacrilato	137-05-3		205-275-2
Metilenbistiocianato	6317-18-5		228-652-3
2-(morfolinotio)benzotiazolo	102-77-2		203-052-4
N-fenil-2-naftilammina	135-88-6		205-223-9
Neocromo	64093-79-4		
Cloruro di nichelio	7718-54-9		231-743-0
N-octil-isotiazolin-3-one	26530-20-1		247-761-7
Resina fenol-formaldeidica	9003-35-4		
N-fenil-N'-isopropil-p-fenilendiammina	101-72-4		202-969-7
Disolfuro di tetraetiltourame	97-77-8		202-607-8
Monosolfuro di tetrametiltourame	97-74-5		202-605-7
1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo	4719-04-4		225-208-0
Tripropilenglicole diacrilato	42978-66-5		256-032-2
Zinco dibutilditiocarbammato	136-23-2		205-232-8
Zinco dietilditiocarbammato	14324-55-1		238-270-9

- c) l'articolo 30, congiuntamente all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d). La Norvegia può chiedere l'uso di un'altra frase R («215») non elencata nell'allegato III della direttiva;
- d) l'articolo 30, congiuntamente agli articoli 4 e 6, in relazione a sostanze etichettate in conformità delle norme norvegesi in vigore riguardanti l'etichettatura OAR;
- e) per le sostanze di cui alle lettere a) e c), l'articolo 23, paragrafo 2 della direttiva, a norma del quale sull'etichetta deve figurare l'indicazione «etichetta CEE»;

- f) l'articolo 30, congiuntamente all'articolo 27, per quanto si riferisce alle schede informative in materia di sicurezza per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera d) e per le sostanze contenute nell'elenco norvegese dei valori di soglia.
  - 2) Per quanto riguarda la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi:
    - a) l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), per quanto riguarda i test sui preparati per gli effetti sensibilizzanti;
    - b) l'articolo 10, in riferimento alle schede informative in materia di sicurezza per preparati contenenti solventi organici di cui al paragrafo 1, lettera d);
    - c) l'articolo 13, congiuntamente agli articoli 3 e 7, per quanto si riferisce ai preparati contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d).
-